



TRIBUNALE FEDERALE

**DECISIONE N° 12/ s.s. 2024-2025**

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Dott. Nicola Benedizione

Componente

Avv. Andrea Gritti

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **24/06/2025** alle ore 17.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

**DECISIONE**

I – Il procedimento a carico di Gianfranco Ori si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

- in data 24 marzo 2025, sul quotidiano on-line Repubblica, al link ([https://www.repubblica.it/sport/rugby/2025/03/24/news/rugby\\_razzismo\\_rovato\\_modena-424082827/?fbclid=IwY2xjawJPQiNleHRuA2FlbQIxMAABHQWq57VUvH48bAvgLSR9GQ9SgjElCeKuxClgwndCYLmWS1LWv7iFXRQuZQ\\_aem\\_TS\\_Gat4OU7z24dFXtiujdlQ](https://www.repubblica.it/sport/rugby/2025/03/24/news/rugby_razzismo_rovato_modena-424082827/?fbclid=IwY2xjawJPQiNleHRuA2FlbQIxMAABHQWq57VUvH48bAvgLSR9GQ9SgjElCeKuxClgwndCYLmWS1LWv7iFXRQuZQ_aem_TS_Gat4OU7z24dFXtiujdlQ)) appariva un articolo dal titolo Razzismo, giocatore del Modena rugby cacciato dagli spalti: verso della scimmia ad un avversario;
- in data 24 marzo 2025 la società Rugby Rovato Asd pubblicava un comunicato nel quale veniva stigmatizzato l'accaduto;
- in data 25 marzo 2025 il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI (v. apertura procedimento – articolo Repubblica- comunicato Rugby Rovato Asd);



## TRIBUNALE FEDERALE

- in data 25 marzo 2025 veniva acquisito il referto arbitrale della partita Serie B del 23.03.2025 Rugby Rovato Asd - Modena Rugby 1965 Soc. Coop. SD (v. referto arbitrale);
- in data 25 marzo 2025 venivano sentiti in audizione i presidenti Enrico Freddi del Modena Rugby 1965 Soc. Coop. SD e Pierangelo Merlini del Rugby Rovato Asd quali persone informate sui fatti (v. atti di indagine – verbali);
- in data 26 marzo 2025 venivano sentiti in audizione i tesserati Alessandro Pagliai e Marcello Nicolini, entrambi presenti il giorno 23.03.2025 sulle tribune dello stadio ove si disputava la partita (v. atti di indagine – verbali);
- a seguito di notifica dell'avviso di conclusione indagini ed intendimento di deferimento, l'indagato chiedeva di essere auditato;
- nel corso dell'audizione, l'indagato confermava di aver tenuto la condotta contestata, ma manifestava sentitamente il proprio pentimento e comunicava di essersi scusato con il ragazzo oggetto del gesto discriminato;
- successivamente, l'indagato manifestava la volontà di vedersi applicata una sanzione da convenirsi con questo ufficio che non riteneva di aderire;

Per questi motivi veniva chiesto il differimento per avere:

il tesserato Gianfranco Ori avanti il Tribunale federale per avere, il giorno 23 marzo 2025 durante la partita di Campionato di Serie B tra la soc. Rugby Rovato Asd e la soc. Modena Rugby 1965 Soc. Coop. SD, di aver rivolto pubblicamente, dalle tribune dello stadio dove si trovava, il verso della scimmia ad un giocatore di colore del Modena Rugby1965 Soc. Coop. SD che in quel momento era in campo.

Tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni funzione,



## TRIBUNALE FEDERALE

prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché in violazione del divieto di cui all'art. 21.1 del Regolamento di Giustizia.

\*\*\*

II – Il sig. Gianfranco Ori con memoria ritualmente depositata ha chiesto l'applicazione della sanzione nella misura di mesi uno di interdizione sostenendo quanto segue.

Ori Gianfranco ha ammesso l'addebito, sia immediatamente sul luogo del fatto, con i dirigenti della sua società, e con gli altri soggetti coinvolti, compreso il giocatore offeso dal suo gesto, sia con memoria successiva all'avviso di conclusione indagine, sia in sede di audizione avanti al Procuratore Federale; il tesserato ha commesso il gesto incriminato d'impulso, nella particolare situazione emotiva che si era creata a fine gara, ed ha dato dimostrazione di aver provato immediato e sincero rimorso e vergogna per quanto commesso, non reagendo ad atti anche non urbani di reprimenda nei suoi confronti da parte dei tifosi della squadra avversaria;

per quanto possibile, per esigenza sua morale e non opportunistica, ha cercato di riparare alle conseguenze della condotta offensiva tenuta, inviando una lettera di scuse al giovane giocatore avversario e successivamente, appena possibile, andando a Rovato a porgere le scuse di persona;

la Società Modena Rugby ha immediatamente sospeso il tesserato da ogni attività di gioco ed allenamento, ed anche dalla frequentazione delle strutture del club, con sospensione durata 45 giorni;

la sospensione è stata particolarmente afflittiva, perché è intercorsa nelle ultime tre partite di campionato, con cui la squadra ha ottenuto la promozione in serie A.



## TRIBUNALE FEDERALE

impedendogli di partecipare a questo evento;  
il suo comportamento nel campo di gioco è stato sempre improntato a correttezza;  
nel corso della corrente stagione non ha mai ricevuto sanzioni per condotte intenzionalmente violente od offensive nei confronti degli avversari, ma è solo incorso in una espulsione (partita Colorno-Modena del 15.12.2024) per doppio "cartellino giallo", uno di "squadra" per ripetuti falli di mischia, cui è esposto chi come Ori Gianfranco ricopre il ruolo di pilone.

\*\*\*

Il processo veniva istruito attraverso la documentazione da parte della Procura Federale dalla quale risulta acclarata l'ascrivibilità della condotta rilevante sotto il profilo disciplinare in capo al sig. Gianfranco Ori tessera Fir n. 303083 e che la condotta ivi delineata è consistita nell'essersi rivolto pubblicamente ad un giocatore di colore della soc. Rovato Asd, in campo in quel momento, imitando il verso della scimmia.

All'udienza del 24 giugno 2025 la Procura Federale concordava la pena dell'interdizione di mesi 6 e giorni 6 con il legale dell'incolpato.

\*\*\*

### III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la pena congrua in considerazione del fatto che l'imputato è già stato sospeso per 45 giorni su base volontaria e che ha posto in essere una serie di condotte riparatorie dalle quali si evince un sincero pentimento per il comportamento tenuto

### PQM

Il Tribunale Federale, preso atto della istanza di patteggiamento proposta dall'incolpato, e ritenuta congrua la sanzione applica al tesserato Gianfranco



TRIBUNALE FEDERALE

Ori l'interdizione di mesi 6 (sei) e giorni 6 (sei) per violazione dell'art. 20 comma 1 e 21 comma 1 del RG.

Roma, 24 giugno 2025

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Zicchieri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 24/06/2025

PUBBLICATA  
24/06/2025

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
[giustizia@federugby.it](mailto:giustizia@federugby.it)  
[giustizia@pec.federugby.it](mailto:giustizia@pec.federugby.it)